



COMUNE DI SELARGIUS
(Provincia di Cagliari)

OGGETTO: Apertura cimitero comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni urgenti in materia di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da Covid-19. Rettifica tempi di permanenza

Ordinanza n. 12 del 06/05/2020

Visti i diversi provvedimenti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per quanto di diretto interesse, dal Presidente della Regione Sardegna, per la gestione dell'emergenza epidemiologica e la conseguente adozione di misure operative potenzialmente idonee a contrastare l'ulteriore diffusione del Virus Covid -19;

Richiamato, in particolare, il DPCM del 26 aprile 2020 rubricato "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

Acquisite numerose richieste da parte dei cittadini in merito alla riapertura del Cimitero comunale per consentire agli stessi, dopo un lungo periodo di chiusura, di rendere omaggio ai propri cari defunti;

Recepito, in materia, l'art. 28 dell'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 20 del 2 c.m. a mente del quale "*I Sindaci hanno la facoltà di disporre – con propria ordinanza – l'apertura dei cimiteri, garantendo l'adozione di adeguate misure organizzative per evitare assembramento di visitatori e per garantire la distanza interpersonale*";

VISTA la Legge 833 del 23 dicembre 1978;

VISTO il Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000 e in particolare l'art. 50 che definisce le attribuzioni del Sindaco in relazione alla emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

VALUTATA, quindi, la necessità di assumere stringenti iniziative provvedimentali, in aggiunta a quelle nazionali e regionali già adottate e che rimangono pienamente efficaci e non limitate negli effetti dal presente provvedimento, volte ad impedire quanto più possibile comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio;

RILEVATO che per i motivi su citati è necessario adottare il presente provvedimento sindacale di riapertura del cimitero comunale nel rigoroso rispetto delle prescrizioni a tutela della salute pubblica e ai fini dell'adeguamento alla vigente normativa;

RICHIAMATA l'ordinanza n° 12 del 06/05/2020 nella quale per errore materiale è stato indicato un tempo di permanenza dei visitatori pari a 10 minuti anziché 20 minuti;

ORDINA

Con decorrenza dalla giornata del 7 Maggio 2020 la riapertura del Cimitero Comunale nelle previgenti fasce orarie d'accesso

DISPONE CHE

E' consentito accedere alle aree cimiteriali per brevi visite ai propri cari defunti.

Ai termini delle attuali disposizioni legislative, per evitare il sovraffollamento e garantire il mantenimento delle distanze minime interpersonali di sicurezza, l'accesso dei cittadini al Cimitero sarà contingentato.

Il controllo degli accessi sarà garantito dagli operatori cimiteriali, che dovranno indossare mascherina chirurgica e guanti in lattice per tutta la durata delle attività svolte, permettendo l'accesso a un massimo di 25 persone contemporaneamente: oltre questo limite gli utenti attenderanno il loro turno all'esterno e accederanno, in ordine di arrivo, secondo la logica di un ingresso per ogni uscita.

Nel caso di celebrazione funebre (per cui è previsto un massimo afflusso di 15 persone) l'operatore dovrà interdire l'accesso ad altri utenti per tutta la durata della celebrazione.

Gli operatori dovranno altresì controllare che gli utenti rispettino le disposizioni per l'accesso ovvero:

- obbligo di utilizzo di mascherine e guanti per tutta la durata della permanenza;
- mantenimento della distanza interpersonale di 1 mt nella fila in ingresso e all'interno;
- tempo massimo di permanenza: 20 minuti;
- divieto di permanenza nei viali e negli spazi comuni;
- divieto di accesso nei locali cimiteriali.

DISPONE

Che il Direttore dell'Area 06, in ossequio della presente Ordinanza, organizzi in via d'urgenza la vigilanza e il controllo impartendo specifiche prescrizioni agli operatori dei servizi cimiteriali

DISPONE altresì

che in base a quanto previsto dall' art.8 comma 3, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., poiché il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, si provveda a darne

ampia comunicazione tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee.

AVVERTE

che a seguito del D.L. 25 marzo 2020, entrato in vigore il 26 marzo 2020, ai trasgressori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 ad euro 3000 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa.

DA' ATTO

che è stata immediatamente comunicata al Prefetto della Provincia di Cagliari;

che è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa;

DEMANDA

al Corpo di Polizia Locale di Selargius e a tutte le Forze dell'Ordine il controllo di ottemperanza al presente provvedimento;

DISPONE

che copia del presente provvedimento venga trasmesso al Direttore Area 06, Al Direttore Area 07, alla Prefettura di Cagliari, al locale Comando dei Carabinieri di Selargius;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto della Provincia di Cagliari, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

I termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Selargius.

Selargius, 6 Maggio 2020

Il Sindaco

Pier Luigi Concu

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)